

Le pillole di **FIPE**

Notizie, commenti, istruzioni ed altro

Direttore responsabile: Edi Sommariva



Numero 04 - 2010

Rinnovo CCNL Turismo
Firma del rinnovo 20 febbraio 2010



Area Lavoro



a cura di :
Area Lavoro
Silvio Moretti

Introduzione



Il 20 febbraio 2010, Fipe, Federalberghi, Faita, Fiavet e Federreti, con l'assistenza di Confcommercio, e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Turismo, scaduto il 31 dicembre 2009.



L'accordo è stato raggiunto dopo una trattativa durata otto mesi e costituisce un equilibrato punto d'incontro tra le posizioni delle parti contraenti, contemperando le esigenze delle imprese con le aspettative dei lavoratori.

L'intesa è complessivamente fondata sui temi del salario, sul secondo livello di contrattazione e sulla rivisitazione della parte normativa, in particolare per quel che riguarda nuove opportunità per il lavoro extra, la regolamentazione della formazione in azienda per l'apprendistato, la gestione del riposo settimanale ed un aggiornamento della normativa sulle terziarizzazioni.

Di seguito si forniscono le prime note di commento dell'accordo, che è possibile trovare sul nostro sito internet www.fipe.it - Relazioni Sindacali - Area Privata - CCNL Turismo.



POLITICHE PER IL GOVERNO DEL SETTORE

Si tratta di un avviso comune, con il quale le parti intendono richiedere al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione a temi di particolare importanza per il settore Turismo tra i quali stagionalità, ammortizzatori sociali, semplificazione amministrativa, politiche fiscali, decontribuzione e detassazione del salario variabile, appalti e ritardati pagamenti nella ristorazione collettiva, ecc

MERCATO DEL LAVORO

Apprendistato

Viene introdotta la possibilità, fortemente auspicata dal nostro settore, di potere effettuare la **formazione esclusivamente all'interno dell'azienda**. L'impegno formativo, graduato in relazione al livello di inquadramento, viene ulteriormente ridotto nel caso in cui l'azienda intenda avvalersi dell'ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale. Ad esempio, per un apprendista inquadrato al quarto livello, nel caso di ricorso all'ente bilaterale, in luogo della durata standard di 120 ore annue prevista dalla legge, si avrà un impegno formativo di 75 ore annue. Inoltre, la durata della formazione sarà riproporzionata in relazione alla durata dello specifico rapporto di lavoro. Per il nostro settore sono definite ed allegate al CCNL le figure ed i relativi contenuti del percorso formativo.

Lavoro extra

Andando incontro alle esigenze, più volte manifestate dal settore dei pubblici esercizi, con il nuovo Contratto il lavoro extra, oltre che per le causali già previste, potrà essere effettuato per le attività svolte durante il **fine settimana e durante le festività**.

Contratti a termine

L'accordo prevede la non applicazione al settore della regola sulla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di successione di più rapporti di lavoro che superino il limite temporale di 36 mesi (comma 4-bis, legge n. 368 del 2001), qualora il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione.

ORARIO DI LAVORO

Modalità di godimento del riposo settimanale

La norma inserita nel nuovo CCNL recepisce quanto stabilito in tema di orario di lavoro dalla legge n. 66 del 2003 (come modificata dall'articolo 41, comma 5, del decreto n. 112 del 2008). In definitiva, il riposo settimanale può essere fruito ad intervalli più lunghi di una settimana purché la durata complessiva, ogni 14 giorni, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive ogni 6 giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.

BILATERALITA'

Sostegno al reddito

Il 30% della quota per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale dovrà essere obbligatoriamente destinato ad interventi di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da periodi di sospensione dell'attività per crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale. Inoltre, è stata prevista la possibilità che l'ente bilaterale integri l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS.

Garanzia delle prestazioni dell'ente bilaterale

L'azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all'erogazione delle prestazioni assicurate dall'Ente bilaterale competente

SALARIO

E' stato concordato un aumento complessivo relativo al triennio 2010 - 2012 pari, per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a euro 95, più un'ulteriore quota da corrispondere nel mese di aprile 2013, pari a euro 20. L'aumento verrà corrisposto in sette tranches di cui la prima, di importo pari a euro 10, sarà erogata a partire dal mese di gennaio 2010.

In considerazione delle difficoltà in cui versa il settore della ristorazione collettiva, pur decorrendo l'aumento contrattuale, come per il resto del settore, da gennaio 2010, gli importi corrispondenti ai nuovi valori retributivi spettanti per il periodo gennaio-giugno 2010, saranno erogati a partire dal mese di luglio 2010, in sette rate mensili.

VITTO

E' previsto l'adeguamento dei valori del vitto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nella misura massima di euro 0,10 per pasto.

**SECONDO
LIVELLO DI
CONTRATTAZIONE**

L'accordo stabilisce tempistica e modalità nuove per lo svolgimento del secondo livello di contrattazione. E' stabilita una moratoria per la presentazione delle piattaforme che potranno essere presentate solo a partire dal 1 gennaio 2011.

E' stabilita inoltre l'erogazione di un premio di risultato destinato ai lavoratori impiegati presso aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo, aziendale o territoriale, sottoscritto dopo il 1° luglio 1993.

Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, sarà erogato un premio di importo pari a euro 125 per il quarto livello.

CLASSIFICAZIONE

Una Commissione Paritetica dovrà approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, i cui risultati dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.

**SEMPLIFICAZIONE
CONTRATTUALE**

Le Parti hanno ritenuto che sia necessario procedere verso una semplificazione normativa del CCNL quale strumento di diffusione e generalizzazione della disciplina contrattuale, istituendo una Commissione Nazionale tecnica che entro il 30 giugno 2010 proporrà alle Parti le opportune modifiche da apportare al testo contrattuale.

**DECORRENZA E
DURATA**

Il nuovo Contratto decorrerà dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013, per una durata complessiva di tre anni e quattro mesi. Il nuovo Contratto decorrerà dal 1° gennaio 2010 e sarà valido sino al 30 aprile 2013, per una durata di complessivi quaranta mesi.